

PG 2022/2327 2022.IV/002.57

Parma, 12/09/2022

**OGGETTO: APPALTO MEDIANTE GARA APERTA AI SENSI DELL'ART 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I., DA REALIZZARSI MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA AI SENSI DELL'ART 58 DEL CODICE DEI CONTRATTI, RELATIVI A: BANDO PER SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA RELATIVI ALL'INTERVENTO DENOMINATO "ABITARE LA RIGENERAZIONE MAS: MOSAICO ABITATIVO SOLIDALE, INTERVENTO MAS 1 - MIX HOUSE XXV APRILE- LOTTO 2 " - CUI S02346630342202200013 - CUP D93E22000030003 - CIG 9375381925.**

**- Chiarimento 2**

CHIARIMENTO:

Con riferimento alla procedura di cui in oggetto e con specifico riguardo alla relativa offerta tecnica, si chiede conferma che per la soddisfazione del criterio premiante D1, anche per il principio della favor participationis, il professionista accreditato possa essere un consulente del concorrente.

RISPOSTA:

A riscontro della richiesta di chiarimento ricevuta, si rammenta che, il paragrafo "13.6 VALUTAZIONE DELL'OFFERTA" del Disciplinare di gara, alla sezione "Criteri Premianti" della Tabella n. 9 riportata a pag. 50, in merito ai sub-criteri D.1, D.2, D.3, D.4, cita "Il punteggio relativo ai presenti sub-criteri sarà attribuito solo nel caso in cui il concorrente, pur in possesso della Certificazione in corso di validità, ne dia dimostrazione allegandone copia. In caso di concorrente plurisoggettivo la Certificazione dovrà essere posseduta da almeno un componente il RT. In caso di consorzio stabile il possesso della Certificazione potrà essere dimostrato dal consorzio stesso se concorre in proprio o da almeno una consorziata esecutrice indicata." . In forza di tale disposizione, pertanto, ai fini della soddisfazione del sub-criterio premiante D.1, la Certificazione richiesta dal sub-criterio in argomento deve essere necessariamente posseduta dal concorrente, e non da un soggetto esterno alla sua struttura organizzativa, quale si configura, appunto, un consulente.

Giova infine precisare che, stante la natura "premiante" del sub- criterio D.1, la concreta efficacia di principio del favor participationis non risulta in alcun modo limitata dal predetto sub criterio.

Il Rup

Ing. Marco Ferrari

